



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

UFFICIO COMMERCIO

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREA PRIVATA E SISTEMA DELLE OFFERTE DI VENDITA

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17/07/2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14/07/2008)

Art. 1 – Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica agli esercizi di vendita al dettaglio, alla vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, alle mostre ed esposizioni (ad eccezioni di quelle rientranti nella sfera di applicazione del R.D.L. 29.01.1934 n. 454, convertito nella Legge 05.07.1934 n. 1607 "norme per la disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni" della Legge Regionale 29.04.1980 n. 45).

Sono esclusi dalla seguente disciplina, le sottoindicate tipologie di attività, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio:

le rivendite di generi di monopolio;
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi o complessi turistici ed alberghieri;
gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime o aeroportuali;
le rivendite di giornali;
le gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie;
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori e piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale,
le sale cinematografiche.

Art.2 – Orario giornaliero degli esercizi di vendita

Gli esercizi di vendita di cui al comma 1 dell'art. 1, possono articolare l'orario entro i seguenti limiti:

APERTURA: non prima delle ore 05.00;

CHIUSURA: non oltre le ore 24.00;

APERTURA MASSIMA GIORNALIERA: 13 ore

E' data facoltà all'esercente, nel rispetto dei limiti giornalieri di apertura e chiusura dei negozi, di fissare il proprio orario di vendita, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale. Ogni variazione all'orario comunicato, dovrà essere sempre trasmessa, almeno dieci giorni prima, all'Amministrazione Comunale.

Le attività miste, soggette in parte ad autorizzazione di commercio e parte a licenza di somministrazione di alimenti e bevande o di pasti, oppure a licenza di vendita di generi di monopolio, o di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste, ovvero ad autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di parrucchiere ed estetista, devono sospendere la vendita degli articoli soggetti ad autorizzazione di commercio, nelle ore in cui è prevista la chiusura dei negozi, qualora debbano tenere aperto l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 3 – Chiusura domenicale e festiva

Non è consentita l'apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate domenicali o festive: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio, 26 dicembre.

Gli esercizi commerciali con superficie fino a mq. 250 possono rimanere aperti per tutte le domeniche e festivi dell'anno escluse le giornate indicate al comma precedente.

Gli esercizi commerciali con superficie superiore a mq. 250 possono restare aperti al pubblico:

- a) Nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
- b) Nell'ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre;

- c) Nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
- d) In altre tre giornate domenicali e festive determinate con apposita ordinanza entro il 30/11 di ogni anno.

Art. 4 – Chiusura infrasettimanale obbligatoria

E' facoltà e discrezione dell' esercente osservare la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata.

Art. 5 – Cartello indicatore

I negozi e gli altri esercizi di vendita al dettaglio devono esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno, un cartello secondo il modello predisposto dall'Ufficio Commercio, indicante l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 6 - Disposizioni speciali

Il Sindaco, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.

Tuttavia, per assicurare una migliore aderenza del servizio alle esigenze dei consumatori, il Sindaco può autorizzare, con proprio provvedimento, ulteriori deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 7 – Offerte di vendita

Il sistema delle offerte di vendita in materia di "pubblicità dei prezzi" e di "vendite straordinarie" (vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali), è regolamentato dalla Legge Regionale n. 22 del 3/4/2000 così come modificata dalla Legge Regionale n. 29 del 28/10/2004 e dalla Legge Regionale n. 30 del 28/11/2007.

Art. 8 – Tutela dei luoghi di culto

Nell'ambito del territorio comunale, al fine di salvaguardare le zone di culto, non è permessa l'apertura, ad una distanza non inferiore di mt. 200, di esercizi di vicinato abilitati alla vendita di articoli pornografici.

Art. 9 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, ivi compresa la mancata esposizione dei prezzi e l'inosservanza degli orari, sono assoggettate alle sanzioni di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114 e all'art. 5 *ter* della L.R. n. 22 del 03/04/00, come modificata dalla Legge Regionale n. 30 del 28/11/2007.

Art. 10 – Disposizioni abrogate e entrata in vigore

Sono abrogati i precedenti provvedimenti comunali disciplinanti la materia degli orari, che siano in contrasto con la presente disciplina.